



## **ORDINANZA N. 32/2020**

### **PORTO DI ORTONA**

#### **LAVORI PER ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA IMPIANTO DI CARBURANTI**

**DECORRENZA 11 MAGGIO FINO AL 7 GIUGNO 2020**

#### **IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;



**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il cronoprogramma dei lavori di adeguamento della linea elettrica dell'impianto di carburanti Eni S.p.a. situato nella zona del molo Nord del porto di Ortona, con attività che saranno svolte dalla società COGEIP S.r.l. C.F. 06140751006, con sede in Roma, Viale Alessandrino n. 42, con cantierizzazione organizzata in n. 6 stralci, al fine di non arrecare disagi all'operatività portuale;

**VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

**ORDINA**

**ART. 1**

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata prevista dal 11 maggio al 7 giugno 2020, lo spazio demaniale all'uopo interessato è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività della cantierizzazione attinente ai lavori medesimi.

Resta, altresì, interdetto alle attività portuali di deposito e movimentazione delle merci lo spazio demaniale che, in dipendenza dei suddetti lavori, risulti necessario impegnare temporaneamente quale alternativa via di transito per la locale circolazione viaria.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

**ART. 2**

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

Detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la sosta veicolare e la circolazione viaria locale nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

**ART. 3**

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:



- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed allo specifico piano operativo di sicurezza;
- l'allestimento della segnaletica stradale provvisoria per la regolare continuità della locale circolazione viaria pur in presenza dei lavori in corso, in particolare per quanto concerne restringimenti o deviazioni di corsie di transito, ciò nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge di cui, in particolare, quelle del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché quelle del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione degli stessi;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità o dell'operatività portuale locale;
- curare ogni necessario coordinamento con le imprese portuali operanti in loco, al fine di ridurre potenziali interferenze con la ordinaria operatività portuale;
- ogni altro onere e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Restano, inoltre, in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle disposizioni legislative vigenti e di quelle che verranno emanate nel corso dei lavori in parola per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "Coronavirus – Covid-19".

#### **ART. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

#### **ART. 5**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, in data 09.05.2020

**Il Presidente**

**Rodolfo GIAMPIERI**